

Tua Assicurazioni S.p.A.



Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per incarichi di verifica della progettazione

Tua Professione Verificatore

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a. Nota informativa, comprensiva del glossario**
- b. Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza:

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 02 2773399 - Fax (+39) 02 2773326

COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO

23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A – Informazioni sull'impresa di assicurazione

1 Informazioni generali

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 – Sito internet www.tuaassicurazioni.it – e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it –

PEC: tuaassicurazioni@pec.it

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.

Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 56,5 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 19,6 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,09 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B – Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA: Essendo pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia agli Artt. 10 (Durata dell'Assicurazione) ed 11 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simplo di polizza, scelte tra le seguenti:

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERIFICATORE

- **Responsabilità civile Verificatore:** in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione, gli Assicuratori, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, si obbligano a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni esclusivamente per errori e omissioni non intenzionali nell'attività di verifica del progetto, o i danni alle opere, ai sensi di quanto disposto dalla Legge, come meglio specificato dagli articoli da A.1 ad A.6 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 1, 2, da A.1 ad A.10, A.13 ed alle "Definizioni" presenti anche nel Glossario.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali (limite di indennizzo o sottolimito di indennizzo) così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da A.6 ad A.9, A.13 ed alle "Definizioni" presenti anche nel Glossario ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Perdita: 10.000 euro

Franchigia: 1.500 euro

Risarcimento: 10.000 – 1.500 euro = 8.500 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Valore delle opere: 500.000 euro

Massimale: 25.000 euro (pari al 5% del valore delle opere)

Perdita: 10.000 euro

Risarcimento: 10.000 euro

Per tutte le sezioni di polizza vale anche quanto segue:

AVVERTENZA: l'Assicurazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia la propria residenza, sede legale, sede operativa e domicilio in Italia.

4 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.

5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio modificazione del rischio: qualora il valore delle opere dovesse modificarsi dopo la stipula del contratto avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso in quanto potrebbe essere necessario modificare il massimale di polizza).

6 PREMI

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (unica soluzione-premio unico anticipato) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA,
- contante,

tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimanda all'articolo 3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7 RIVALSE

AVVERTENZA: in caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, come meglio disciplinato all'articolo 1916 del codice civile al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

8 DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Non è previsto il diritto di recesso per sinistro, come indicato all'Art. 11 al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

9 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile, l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell'assicurato.

10 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11 REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Il premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

Aliquota	Garanzia/Sezione
22,25%	Responsabilità civile Verificatore

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto

C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezione "Responsabilità civile Verificatore" è affidata a DUAL Italia s.p.a.; in caso di sinistro per tale sezione, l'assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche a DUAL, come meglio disciplinato dall'articolo A.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Pertanto ogni comunicazione relativa alla gestione dei sinistri inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.

AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli A.10 ed A.12 per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

13 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

14 ARBITRATO

AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto

Glossario

Ai seguenti termini (Definizioni) TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione, incaricati dell'attività di verifica del progetto ai sensi della Legge e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, indicate in Polizza.
Assicuratori:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI).
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atto Illecito:	si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni non intenzionali, compiuti dall'Assicurato o dalle persone di cui debba rispondere per legge nello svolgimento dell'attività di verifica ai sensi della Legge e relativo Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni imputabili, che abbia provocato un danno alla Stazione Appaltante. Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito e saranno soggetti ad un unico Massimale e ad un unico Scoperto o Franchigia.
Broker:	si intende l'intermediario indicato in Polizza, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
Codice delle Assicurazioni:	il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione indicato in Polizza.
Indennizzo:	le somme dovute ai sensi dell'Assicurazione dagli Assicuratori, nei limiti di cui all'Art. A.6.
Lavori:	le attività di cui all'art. 2 comma 1 della Legge.
Legge:	il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e/o integrazioni.
Massimale:	la somma indicata in polizza alla voce "Massimale: % del costo complessivo previsto delle opere euro", che rappresenta la massima esposizione economica degli Assicuratori in base all'Assicurazione.
Periodo di Assicurazione:	il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato in Polizza, come previsto dall'Art. 10.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione, che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo dell'Assicurazione, il Massimale, il Premio ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. Nella polizza devono considerarsi gli allegati in essa indicati.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente agli Assicuratori.
Regolamento:	il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche od integrazioni.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto/Franchigia:	la somma, indicata in Polizza, che viene dedotta dall'ammontare dell'Indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Stazione Appaltante:	l'ente pubblico committente dei Lavori.
Verificatore:	il soggetto al quale sono stati affidati i Lavori.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data di aggiornamento: 01/06/2013.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. MARCO CARDINALETTI



TUA PROFESSIONE VERIFICATORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Data di aggiornamento: 01/06/2013

Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASVER 5 ed. 05/2013) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FASVER 1 ed. 05/2013.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

Norme Comuni

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) **L'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento;**
- b) **L'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento descritta in Polizza rientra tra le competenze professionali dell'Assicurato.**

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della Polizza.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 10 lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati in Polizza e nelle relative Appendici.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista dall'Art. 10 lettera b).

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli Assicuratori le accetteranno solo con relativa emissione di una appendice alla Polizza.

Anche ogni altra comunicazione tra le parti deve essere provata per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio	L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché il recesso dell'Assicuratore dal contratto. (art. 1898 del Codice Civile).
Art. 6 - Diminuzione del rischio	L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare agli Assicuratori qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 7 - Oneri fiscali	Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Rinvio alle norme di Legge	Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 9 - Clausola Broker	Qualora indicato SI sulla polizza alla voce "Clausola Broker" ed indicata la denominazione del Broker, l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata i polizza di rappresentarlo ai fini della Polizza. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato; b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 10 - Durata dell'Assicurazione	La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza. L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato in Polizza: a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico; b) cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga dell'Assicurazione, che gli Assicuratori si riservano di valutare alle condizioni che saranno concordate.
Art. 11 - Disdetta in caso di sinistro	Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 12 - Foro Competente	Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 13 - Mediazione per la conciliazione delle controversie	Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto

Responsabilità civile Verificatore

Cosa è garantito

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto in Polizza ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione gli Assicuratori, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, si obbligano a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), **esclusivamente per:**

- a) **errori e omissioni non intenzionali nell'attività di verifica del progetto;**
- b) **i danni alle opere, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.**

Art. A.2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente Assicurazione è considerato Assicurato/Contraente:

- a) il singolo libero professionista;
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo la Legge;
- c) la società di professionisti;
- d) la società di ingegneria;
- e) il raggruppamento temporaneo di imprese;

che la Stazione Appaltante abbia incaricato dell'attività di verifica ai sensi della Legge e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, così come risultanti sulla Polizza.

Art. A.3 - Condizioni di operatività dell'assicurazione

L'Assicurazione opera in relazione ad Atti Illeciti denunciati agli Assicuratori nei modi e nei termini di cui all'Art. A.10 (Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato).

L'Assicurazione non opera nel caso in cui:

- a) **l'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- b) **la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- c) **i Lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.**

In tal caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. A.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi relativi a:

- a) **morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose;**
- b) **svolgimento di attività di direzione Lavori;**
- c) **mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e/o di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;**
- d) **obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;**
- e) **violazione di norme e/o regolamenti in materia di ambiente e/o di inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sviluppo di energia nucleare o radioattività;**
- f) **guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi.**

Resta inteso inoltre che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa di cui all'Assicurazione, di pagare l'Indennizzo e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della medesima Assicurazione se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo e/o esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori e/o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.5 - Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte V del Regolamento.

Art. A.6 - Massimale di assicurazione

Il Massimale di cui alla presente Assicurazione è indicato in Polizza e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento, come segue:

- a) non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per Lavori di importo inferiore a 5.278.000,00 euro, IVA esclusa, pari alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;
- b) non inferiore al 10% del valore dell'opera, con il limite di 1.500.000 euro, per Lavori di importo pari o

superiore a 5.278.000,00 euro ed inferiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;

- c) non inferiore al 20% del valore dell'opera, con il limite di 2.500.000 euro, per Lavori di importo pari o superiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge.

L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in polizza. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori in base all'Assicurazione indipendentemente dal numero di Atti Illeciti.

Art. A.7 - Pluralità di Assicurati

Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito all'Art. A.6 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. A.8 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.

Art. A.9 - Scoperto/ Franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più Atti Illeciti verificatisi durante il periodo di Assicurazione, una Franchigia fissa come indicato in Polizza.

Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. A.10 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data di effettiva accettazione dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara per il suo affidamento.

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Assicurazione oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza.

In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori riconducibile ad Atti Illeciti a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Gestione delle vertenze di danno

Art. A.11 - Gestione del sinistro

Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da TUA a:

DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 - 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual;

ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.

Art. A.12 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Norme Particolari

Art. A.13 - Presenza di altra copertura assicurativa professionale

Qualora la copertura assicurativa di cui alla presente Sezione Responsabilità civile Verificatore sia emessa in presenza di altra polizza professionale preesistente ed emessa da TUA Assicurazioni s.p.a., che garantisca gli stessi eventi, si applicheranno le seguenti condizioni:

- qualora il Limite di Indennizzo della presente Polizza sia superiore al Limite di Indennizzo della polizza professionale preesistente, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza.**
- qualora viceversa il Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente sia superiore al Limite di Indennizzo della presente Polizza, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente.**

Fermi tutti gli altri obblighi, Termini e Condizioni di Polizza.